



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 115 del 17 Novembre 2017**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
DPD**

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### GIUNTA REGIONALE

#### DIRETTORIALI

#### DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

##### DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/418

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di linea elettrica in cavo interrato in alluminio mediante l'impiego di tubazioni in PVC - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Paglieta (CH) - Ditta E-Distribuzione S.p.A. .... 5

##### DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/419

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di linee elettriche in cavi interrati di alluminio mediante l'impiego di tubazioni in PVC - Tratturo L'Aquila - Foggia nei Comuni di Fossacesia (CH) e S. Maria Imbaro (CH) - Ditta E-Distribuzione S.p.A. .... 6

##### DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/420

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta Carosella Maria. .... 7

##### DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/421

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta Abbonizio Biase. .... 8

##### DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/422

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Paolucci Angelo. .... 9

##### DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/424

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di prato, coltivazioni stagionali e seminativi con esclusione di impianti di essenze arboree - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta Di Meo Luciano. .... 10

##### DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/425

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta Paris Archimede. .... 11

##### DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/426

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta Di Pizio Fernando. .... 12

##### DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/427

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Bertini Lorenzo. .... 13

##### DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/428

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di capannone adibito a fienile e rimessa agricola, aree accessorie e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in comune di Cugnoli (PE) - Ditta Cuzzi Simonetta. .... 14

**DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/429**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione e tratto di scalinata con corte - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta Antinucci Camillo e Claudio.....15

**DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/430**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con elettrodotto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DP Energia srl.....16

**DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/431**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta Di Candilo Michele.....17

**DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/432**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee a ciclo annuale, giardino, diritto non esclusivo all'utilizzo della strada interpodereale, fabbricato civile abitazione e rimessa agricola - Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta Carlucci Rocco. ....19

**DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/433**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta La Palombara Antonio.....20

**DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/434**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta Bontempo Giuseppa.....21

**DETERMINAZIONE 23.10.2017, N. DPD/439**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta Ciofani Romolo. ....22

**DETERMINAZIONE 23.10.2017, N. DPD/440**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta Contestabile Fabio. ....23

**DETERMINAZIONE 23.10.2017, N. DPD/441**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta Nuccitelli Davide Luigi. ....24

**DETERMINAZIONE 25.10.2017, N. DPD/450**

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato, tettoia ad uso fienile, vasca in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Dell'Orso Corrado.....25

## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

**GIUNTA REGIONALE**

## DIRETTORIALI

## DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/418

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di linea elettrica in cavo interrato in alluminio mediante l'impiego di tubazioni in PVC - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Paglieta (CH)- Ditta E-DISTRIBUZIONE S.p.A..**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO***Omissis***DETERMINA**

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'06.09.2017 per uso di linea elettrica in cavo interrato di alluminio mediante l'impiego di tubazioni in PVC in località Colli nel Comune di Paglieta (CH) "a favore dell'E-distribuzione S.p.A. -Zona Pescara Chieti, Procuratore della Società Roberto Valentini nato a Roma il 25.12.1960 ed ivi residente per la carica a Pescara in Via Conte Di Ruvo 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di ml. 130 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Paglieta (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fig. 3 part. 185, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio

del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5)

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della D.G.R. n. 462 del 26.05.2008 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 247,88;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0245355/17 del 25.09.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed

all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0245355/17 del 25.09.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;

7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/419

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di linee elettriche in cavi interrati di alluminio mediante l'impiego di tubazioni in PVC - Tratturo L'Aquila - Foggia nei Comuni di Fossacesia (CH) e S. Maria Imbaro (CH) - Ditta E-Distribuzione S.p.A.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'06.09.2017 per uso di Linee elettriche in cavi interrati di alluminio, mediante l'impiego di tubazioni in PVC in località Vaccreccia nel Comune di Fossacesia (CH) e in località Borgata Fattore nel Comune di S. Maria Imbaro (CH) "a favore dell'E-distribuzione S.p.A. -Zona Pescara Chieti, Procuratore della Società Roberto Valentini nato a Roma il 25.12.1960 ed ivi residente per la carica a Pescara in Via

Conte Di Ruvo 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di ml. 1.240 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia nei Comuni di Fossacesia (CH) - (Fg. 32 part. 124 e 4073) e S. Maria Imbaro (CH) - (Fg. 67 part. 163), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della D.G.R. n. 462 del 26.05.2008 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 1.487,40;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0245355/17 del 25.09.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a

profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0245355/17 del 25.09.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/420  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta Carosella Maria.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con

decorrenza dall'01.11.2016 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto "a favore della Sig.ra CAROSELLA Maria nata a Guardiagrele (CH) il 03.11.1948 e residente a Poggiofiorito (CH) in C/so Vittorio Emanuele III 48, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 990 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 91/B e 91/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 11,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'Ufficio Autorizzazioni licenze e accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0180226/17 del 06.07.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i

beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'Ufficio Autorizzazioni licenze e accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0180226/17 del 06.07.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/421  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta Abbonizio Biase.**

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di seminativo "a favore del Sig. ABBONIZIO Biase nato a Castel Frentano (CH) il 01.01.1941 ed ivi residente in Via Colle Dell'Aia 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.100 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 188 e 189, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 12,47;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'Ufficio Autorizzazioni licenze e accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0180226/17 del 06.07.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le



norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’Ufficio Autorizzazioni licenze e accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0180226/17 del 06.07.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 12.10.2017, N. DPD/422

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Paolucci Angelo.**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2015 per uso di seminativo “a favore del Sig. PAOLUCCI Angelo nato a Toronto ( Canada ) il 10.04.1960 e residente a Lanciano (CH) in Via Colle Pizzuto 80, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.400 circa delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 36/B e 37, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 13,09;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell’Ufficio Autorizzazioni licenze e accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0180226/17 del 06.07.2017, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'Ufficio Autorizzazioni licenze e accertamenti danni da fauna selvatica di Lanciano n. RA/0180226/17 del 06.07.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/424  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di prato , coltivazioni stagionali e seminativi con esclusione di impianti di essenze arboree - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) - Ditta Di Meo Luciano.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 3 (tre) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di prato, coltivazioni stagionali e seminativi con esclusione di impianti di essenze arboree "a favore del Sig. DI MEO Luciano nato a Sulmona (AQ) il 30.10.1966 ed ivi residente in Via Zappannotte 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 11/E (Part. Catastale n. 323 del Fg. 26), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.

- 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0255619/17 del 05.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0255619/17 del 05.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 2/2004;
  7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento

- nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/425

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta Paris Archimede.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2017 per uso di seminativo "a favore del Sig. PARIS Archimede nato a Celano (AQ) il 27.06.1962 ed ivi residente in Via Fonte Grande 73 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 840 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 125, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 5,50;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario

- mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0259447/17 del 10.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0259447/17 del 10.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
  7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-

trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;

8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/426  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta Di Pizio Fernando.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di seminativo "a favore del Sig. DI PIZIO Fernando nato a Celano (AQ) il 04.07.1947 ed ivi residente in Via San Giovanni Gualberto 9 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.600 circa delle zone del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 139/A e 139/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 17,25;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario

- mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0250520/17 del 29.09.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0250520/17 del 29.09.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione

- integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/427  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Bertini Lorenzo.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di colture erbacee e seminativo arborato "a favore del Sig. BERTINI Lorenzo nato a Pescara il 25.08.1971 e residente a Cugnoli (PE) in Via Frattali 13, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.100 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 159 e 178, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2

Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 14,68;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0253368/17 del 03.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0253368/17 del 03.10.2017 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;

7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “ Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/428

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di capannone adibito a fienile e rimessa agricola, aree accessorie e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in comune di Cugnoli (PE) - Ditta Cuzzi Simonetta.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di capannone adibito a fienile e rimessa agricola, aree accessorie e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto “a favore della Ditta CUZZI Simonetta nata a Pescara il 25.09.1973 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Solagne di Morciano 65, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.370 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia nei Comuni di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 107bis e 107bis1, la suddetta concessione

- rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della D.G.R. n. 462 del 26.05.2008 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 666,90;
  3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
  4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0253404/17 del 03.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale

Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0253404/17 del 03.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/429  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di recinzione e tratto di scalinata con corte - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta Antinucci Camillo e Claudio.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di recinzione e tratto di scalinata con corte " a favore dei Sig.ri ANTINUCCI Camillo e Claudio nati a Scafa (PE) rispettivamente il 22.04.1956 e 07.07.1959 e residenti a Manoppello (PE) in C/da Cupa, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle

- condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 200 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 11 part. 515 e 518/p, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95;
  3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
  4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0253381/17 del 03.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50

quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0253381/17 del 03.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
  7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
  8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DETERMINAZIONE 13.10.2017, N. DPD/430  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con elettrodotto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE)- Ditta DP Energia srl.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di attraversamento con elettrodotto "a



favore della Ditta DP ENERGIA SRL sede legale in Roma - via Crescenzo 16, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml. 100 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri (Cocchetta - Villa Oliveti), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 123,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0253391/17 del 03.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le

normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0253391/17 del 03.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
  8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/431  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta Di Candilo Michele.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso "a favore del Sig. DI CANDILO Michele nato il 28.11.1938 e residente a Spoleto (PG) in Via Leone Pierleone 12, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.150 circa della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 60, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 138,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0263327/17 del 13.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per

opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0263327/17 del 13.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
  8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/432

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee a ciclo annuale, giardino, diritto non esclusivo all'utilizzo della strada interpoderale, fabbricato civile abitazione e rimessa agricola - Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta Carlucci Rocco.**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2017 per uso di colture erbacee a ciclo annuale, giardino, diritto non esclusivo all'utilizzo della strada interpoderale, fabbricato civile abitazione e rimessa agricola "a favore del Sig. CARLUCCI Rocco nato il 08.09.1943 e residente a Scerni (CH) in C/da Tratturo 37, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.450 circa della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 44/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 139,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0263327/17 del 13.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0263327/17 del 13.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/433  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta La Palombara Antonio.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di seminativo, vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto "a favore del Sig. LA PALOMBARA Antonio nato il 02.01.1921 e residente a Vasto (CH) in Via Buonotte 15, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 12.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 323, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 249,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0263327/17 del 13.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0263327/17 del 13.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale ;

8. **pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 17.10.2017, N. DPD/434  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta Bontempo Giuseppa.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di seminativo "a favore della Sig.ra BONTEMPO Giuseppa nata il 19.01.1945 e residente a Vasto (CH) in Via Conti Montecchi 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 149, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 5,16;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0263327/17 del 13.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/0263327/17 del 13.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
  7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-

- trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
  9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 23.10.2017, N. DPD/439  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta Ciofani Romolo.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di seminativo "a favore del Sig. CIOFANI Romolo nato a Cerchio (AQ) il 26.08.1950 ed ivi residente in Via Angelo Brunetti 7 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.450 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 38, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 65,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0268271/17 del 19.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0268271/17 del 19.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-

trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;

8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 23.10.2017, N. DPD/440  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta Contestabile Fabio.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di seminativo "a favore del Sig. CONTESTABILE Fabio nato a Avezzano (AQ) il 09.08.1965 ed ivi residente in Via Fonte Grande 17 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.900 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 25 e 29, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 70,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0269967/17 del 23.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0269967/17 del 23.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento

- nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 23.10.2017, N. DPD/441  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta Nuccitelli Davide Luigi.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato "a favore del Sig. NUCCITELLI Davide Luigi nato a Popoli (Pe) il 21.06.1964 e residente a Castiglione a Casauria (PE) in Via S. Clemente 32, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 284 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 927 e 929/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 127,90;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0263376/17 del 13.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare



allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0263376/17 del 13.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;

7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale ;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 25.10.2017, N. DPD/450  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato, tettoia ad uso fienile, vasca in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Dell'Orso Corrado.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2017 per uso di seminativo arborato , tettoia uso fienile, vasca in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato "a favore del Sig. DELL'ORSO Corrado nato a Pescara il 09.06.1966 e residente a Cugnoli (PE) in Via C/da Rora Giannelli 12, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.950 circa delle zone del Tratturo

L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 275 e 280 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 154,55;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0255439/17 del 05.10.2017, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo EST di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore

alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo EST di Teramo n. RA/0255439/17 del 05.10.2017 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)